

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 agosto 1998

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 18. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 giugno 1998 (della regione Liguria).

Ambiente (Tutela dell') - Recupero di rifiuti - Rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997 - Individuazione - Emanazione di apposito decreto, da parte del Ministro dell'ambiente - Omessa, previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni - Lesione delle competenze regionali in materia - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 343/1991, 382/1990 e 744/1988.

(Decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998).

[Cost., artt. 117 e 118; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12, comma 5, lett. b)] Pag. 5

- N. 19. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 6 luglio 1998 (della regione Veneto).

Enti pubblici - Ente pubblico «La Biennale di Venezia» - Trasformazione in persona giuridica privata, denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia» - Nomina del presidente, nella persona del dott. Paolo Baratta, con decreto ministeriale - Lamentata lesione dell'autonomia statutaria regionale - Richiamo alle doglianze espresse con il ricorso n. 20/1998, proposto avverso il decreto legislativo del 29 gennaio 1998, n. 19, con il quale era stata disciplinata detta trasformazione.

(D.M. 8 aprile 1998).

(Cost., artt. 115 e 123; statuto regione Veneto, artt. 1 e 2) » 7

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 18

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 giugno 1998
(della regione Liguria)*

Ambiente (Tutela dell') - Recupero di rifiuti - Rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997 - Individuazione - Emanazione di apposito decreto, da parte del Ministro dell'ambiente - Omessa, previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni - Lesione delle competenze regionali in materia - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 343/1991, 382/1990 e 744/1988.

(Decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998).

[Cost., artt. 117 e 118; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12, comma 5, lett. b)].

Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Liguria in persona del presidente della Giunta regionale, on. Giancarlo Mori, autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 1692 del 5 giugno 1998, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del presente atto dall'avv. Enrico Romanelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5;

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, nonché presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12;

In relazione al d.m. (Ministero dell'ambiente) 5 febbraio 1998, «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero; ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» (pubblicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 88, del 16 aprile 1998).

PREMESSO IN FATTO

1. — Il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 fra le funzioni trasferite alle regioni ha compreso quelle concernenti la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e industriali.

In particolare, l'art. 101, lett. b) del d.P.R. n. 616/1977 ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri.

2. — Il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, che ha dettato la prima disciplina organica dei rifiuti in Italia, attuando, *inter alia*, la direttiva CEE n. 75/442 del consiglio, del 15 luglio 1975, all'art. 6, conferisce alle regioni importanti competenze in materia di servizi di smaltimento dei rifiuti, per il loro trattamento, e per il loro stoccaggio, sia temporaneo che definitivo dei rifiuti. Altre competenze in materia di smaltimento dei rifiuti sono anche attribuite alle regioni dal d.l. 31 agosto 1987, n. 361, come convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

3. — Il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», all'art. 31, detta la disciplina in materia di determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate. In particolare, il comma 2 di tale art. 31 prevede che il Ministro dell'ambiente fissi con propri decreti i tipi

e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato sono sottoposte alle procedure semplificate previste dai successivi artt. 32 e 33.

4. — Il successivo art. 32 dello stesso d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 riguarda, in particolare, l'autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi (attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi), il cui esercizio è autorizzato «a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31 ... decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente» (comma 1). Ai sensi del medesimo comma 2, dell'art. 32, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, le norme tecniche per le procedure semplificate devono contenere: «a) il tipo, la quantità, e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire; b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti; d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento; e) la qualità delle emissioni nell'ambiente».

5. — In base all'art. 18, comma 2, lett. a), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è di competenza dello Stato, «l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti nonché delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33».

6. — Sono invece fra l'altro, di competenza regionale, ai sensi dell'art. 19 dello stesso decreto legislativo:

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi ...;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli artt. 31, 32 e 33.

7. — Con il decreto ministeriale (Min. ambiente) 5 febbraio 1998 del presente ricorso per conflitto di attribuzioni, sono state adottate le regole per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, senza che le regioni fossero interpellate, nemmeno attraverso la conferenza Stato-regioni ancorché fossero coinvolte materie di competenza regionale.

IN DIRITTO

8. — Il decreto ministeriale impugnato incide illegittimamente sulle attribuzioni della regione ricorrente. In effetti esso, ancorché estrinsecazione delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento, e sebbene espressamente previsto da una disposizione di legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, viene ad incidere sulle competenze regionali in materia di rifiuti.

E, conseguentemente, presupponeva, per poter essere legittimamente adottato, quantomeno la previa consultazione della conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. b) della stessa legge n. 400.

9. — Giova osservare, ai fini dell'individuazione della fattispecie, che è lo stesso, già menzionato art. 18 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sulla base del quale il decreto impugnato è stato emanato, a sottoporre «le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2» (fra le quali rientrano appunto quelle recate dal decreto impugnato)

all'adozione «ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità ...», in quanto esercizio del potere regolamentare dello Stato.

10. — Trattandosi di potere regolamentare dello Stato, non poteva essere legittimamente esercitato, lì dove, come nel caso di specie, rimaneva coinvolta una competenza regionale, senza che le regioni fossero chiamate ad esprimere il proprio parere, quantomeno tramite la conferenza Stato-regioni. Conseguentemente, essendo stato impedito alle regioni di esprimere il proprio parere, tramite la conferenza Stato-regioni, si è posto in essere un conflitto di attribuzioni, ai sensi degli artt. 39 ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87.

11. — Va incidentalmente ricordato (ai fini della individuazione dei presupposti per sollevare il conflitto di attribuzione) che codesta ecc.ma Corte ha già avuto modo di riconoscere la riconducibilità della materia dello smaltimento dei rifiuti all'ambito delle competenze regionali *ex artt.* 117-118 (v. ad esempio, Corte cost., 15 luglio 1991, n. 343; Corte cost., 31 luglio 1990, n. 382, nonché Corte cost. 30 giugno 1988, n. 744, relativa a conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Lombardia).

Tutto ciò premesso e ritenuto, si chiede: «Piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare che non spetta allo Stato emanare la disciplina regolamentare per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, esautorando completamente le competenze regionali in materia di rifiuti, e comunque senza la previa consultazione della conferenza permanente Stato-regioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Piaccia quindi a codesta ecc.ma Corte dichiarare illegittimo e nullo il decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (pubblicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, parte prima, n. 88, del 16 aprile 1998).

Con ogni effetto consequenziale».

Roma, addì 11 giugno 1998

Avv. Enrico ROMANELLI

98C0720

N. 19

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 6 luglio 1998
(della regione Veneto)*

Enti pubblici - Ente pubblico «La Biennale di Venezia» - Trasformazione in persona giuridica privata, denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia» - Nomina del presidente, nella persona del dott. Paolo Baratta, con decreto ministeriale - Lamentata lesione dell'autonomia statutaria regionale - Richiamo alle doglianze espresse con il ricorso n. 20/1998, proposto avverso il decreto legislativo del 29 gennaio 1998, n. 19, con il quale era stata disciplinata detta trasformazione.

(D.M. 8 aprile 1998).

(Cost., artt. 115 e 123; statuto regione Veneto, artt. 1 e 2).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Veneto, in persona del presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivone Cacciavillani, del Foro di Venezia, e Luigi Manzi, del Foro di Roma, con domicilio eletto allo studio del secondo in Roma, via Confalonieri, 5, giusta delibera di Giunta regionale prodotta in atti e per speciale procura qui a margine;

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento del decreto ministeriale 8 aprile 1998, con cui è stata disposta la nomina del presidente della società di cultura La Biennale di Venezia nella persona del dott. Paolo Baratta, notificandone lo stesso in veste di possibile controinteressato.

Il decreto non è stato comunicato alla regione; non risulta pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*; la regione ne ha avuto conoscenza in data 14 maggio 1998 giusta dichiarazione prodotta.

F A T T O

Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1998 la regione Veneto impugnava avanti codesta Corte il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'Ente pubblico La Biennale di Venezia in «Società di cultura La Biennale di Venezia», a norma dell'art. 11, comma 1, lett. b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Tra gli altri punti censurati era anche l'art. 8, che, nell'individuazione degli organi rappresentativi della «Società», disciplina la nomina e i poteri del Presidente.

Il ricorso muoveva dall'assunto che la «Biennale» di Venezia si identifica nel mondo col mito di Venezia, espressione più genuina e caratteristica della «venezianità» nell'arte e nella cultura. Come tale la rappresentanza istituzionale «naturale» della nuova «Società» era la regione, sopraggiunta con le sue funzioni anche costituzionalmente garantite al sorgere e all'affermarsi della Biennale. Se pertanto, al momento del nascere della Biennale come Ente pubblico istituzionale e del suo affermarsi nel mondo aveva senso attribuirne la rappresentanza primaria allo Stato, in allora l'unica espressione del potere politico, tale esigenza non può sopravvivere all'avvento della regione, che degli interessi nazionali «localizzati» sul territorio è la rappresentante istituzionale in luogo dello Stato. Se anche pertanto — si argomentava nella sostanza — alla nuova società non avrebbe potuto restare estraneo lo Stato, come ente finanziatore delle sue attività, non v'era — e non v'è — ragione di attribuire allo stesso quella netta preminenza funzionale che il provvedimento legislativo gli attribuiva. Donde l'impugnativa dell'atto legislativo indicato.

1. — Il primo motivo di censura muoveva da un rilievo istituzionale qualificante: lo statuto della regione Veneto, approvato con legge statale 22 maggio 1971, n. 340, reca una definizione della regione di assoluta peculiarità nell'ambito delle altre quattordici regioni a statuto ordinario (per vero, l'enunciato statutario veneto è letteralmente copiato, del pari di numerose altre disposizioni, da quello della regione Abruzzo).

A differenza infatti degli statuti di tutte le altre regioni, che nel definire il proprio assetto territoriale ed istituzionale usano la formula «la regione comprende le province di» (Piemonte, art. 1; Lombardia, art. 2; Toscana, art. 2; Liguria, art. 2; Emilia Romagna, art. 2; Umbria, art. 2; Marche, art. 2; Lazio art. 2; Molise, art. 2; Campania, art. 2; Puglia, art. 21; Basilicata, art. 2; Calabria, art. 2), lo statuto della regione Veneto (secondo comma, dell'art. 1) reca una formulazione molto particolare: «la regione è costituita dalle comunità della popolazione e dai territori delle province»; l'art. 2 pone altro fondamentale (ed ancora del tutto particolare) principio: «l'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia».

Le due particolarità non sono di poco conto: negli altri 13 statuti, la regione viene identificata attraverso la sola individuazione del territorio delle province che la compongono, come indicazione (soltanto) geografica; in luogo di enumerare le province, per delimitare i confini della regione quegli statuti avrebbero potuto indicare le coordinate geografiche o altri riferimenti di carattere solo territoriale. Lo statuto veneto invece parte dell'individuazione della comunità considerata come l'elemento «umano» costitutivo della regione; dove l'elemento demografico, identificato, con forte pregnanza ideologica, come «comunità», configura la regione come la sommatoria delle comunità; dove il limite territoriale è costituito dal limite demografico come conseguenza dell'insediamento

della comunità sul territorio; come dire che il confine della regione è rappresentato dal confine demografico (della comunità) considerato come conseguenza dell'insediamento. Si tratta di radicale rovesciamento del criterio identificativo dell'entità regionale: a delimitare il territorio della regione, negli altri statuti, è il confine territoriale; nello statuto veneto, è l'identità della comunità.

L'altro — sopra definito fondamentale — principio posto dall'art. 2 dello statuto, è che, nell'ambito delle competenze proprie delle regioni, l'attività della regione Veneto si svolge attraverso l'«autogoverno del popolo Veneto», concepito come espressione esponenziale della comunità.

Tale peculiarità, che diversifica la regione Veneto da tutte le altre regioni, comporta una sua rappresentanza istituzionale necessaria delle istanze «locali» proprie e acquisite dal «popolo veneto»; una rappresentanza più pregnante e vincolante anche nell'organizzazione di funzioni «promiscue» (anche statali oltre che «locali»), di quella che spetterebbe alle altre regioni «normali».

L'autogoverno, infatti, «si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia» della quale la Biennale costituisce espressione forse la più caratteristica e caratterizzante. Tale caratteristica vincola specificamente la rappresentanza del «popolo veneto» in seno a entità (siano esse «enti istituzionali» o «società di cultura») rappresentativa delle istanze più qualificanti della sua identità culturale e storica.

2. — Il terzo motivo del ricorso era specificamente incentrato sulla figura e sui poteri attribuiti dalla legge al presidente della Società di cultura e giova riportarlo integralmente.

«La nomina del presidente ad opera dello Stato non trova giustificazione alcuna nella disciplina codicistica delle società (la scelta della formula societaria, da parte del legislatore, financo nella — pur incongrua — denominazione, non può sganciare l'organizzazione dell'entità privata di nuova creazione dal paradigma tipico delle «società» regolato dal codice civile); non solo, ma dimostra una priorità della posizione «statale», che sembra la più incompatibile con la «venezianità» della Biennale.

Stabilita la costituzione della Società di cultura, il d.lgs. ne regola (art. 7) gli organi, affidando al C.d.A. la funzione di governo della «società» (art. 10). È anche sulla composizione di tale C.d.A. che il presente motivo s'appunta ...

Con riferimento alla censura relativa alla nomina del presidente, va rilevata la netta superiorità del medesimo in seno al C.d.A., nel quale è ben lungi dall'aver posizione di *primus inter pares*; tale connotazione è resa evidente dal complesso di attribuzioni assegnategli, tra cui più significative (a) quella di «amministratore unico delle Società» (art. 9.3), in caso di ritardo della nomina anche d'un solo componente del C.d.A., e (b) il potere di «decidere con proprio provvedimento nei casi di comprovata (?) urgenza, salvo ratifica del C.d.A. nei trenta giorni successivi».

P.Q.M.

Illegittimità derivativa dall'illegittimità dell'atto legislativo che prevede la nomina impugnata.

L'illegittimità dell'atto di nomina discende de plano e con consequenzialità condizionante dall'illegittimità costituzionale dell'atto di natura legislativa che la prevede e la disciplina.

Tolto di mezzo quell'atto per le denunciate violazioni dell'ordine costituzionale, resta automaticamente posta nel nulla la nomina che ne costituisce attuazione.

Nell'ambito del presente ricorso acquista particolare rilevanza la censura già dedotta col precedente, relativa alla funzione del presidente regolata dall'art. 9.3 del d.lgs., secondo cui, qualora nel termine stabilito dalla legge «non siano state effettuate le designazioni, il presidente della Società di cultura assume le funzioni di amministratore unico della Società stessa»: è evidente che, spettando le designazioni a Enti e soggetti (anche privati) diversi e variamente interessati alla ricomposizione dell'organo collegiale, viene nella sostanza rimesso alla determinazione degli stessi che la Società di cultura sia sine die amministrata dal solo presidente, in luogo che dal Consiglio di amministrazione come sarebbe previsto in via normale. Il fatto che non sia previsto alcun «meccanismo» sostitutivo dell'eventuale omissione di uno dei soggetti (Enti pubblici e/o privati) titolari della funzione rende aleatorio e meramente eventuale il regolare funzionamento dell'organo di amministrazione della (invero strana) «società di cultura».

Si conclude pertanto: annullarsi anche l'atto impugnato, con ogni conseguenza come per legge; previa — in rito — riunione del presente ricorso a quello d'impugnativa diretta dell'atto legislativo indicato.

Stra, addì 17 giugno 1998

Avv. Ivone CACCIAVILLANI - avv. Luigi MANZI

98C0820

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI -DE LUCA
Via A. Merio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galliei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherle, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrars
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N. S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S. a. s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Caprignone, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Gallimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCAVIO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 184
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaerrosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallotti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA -glà Etruria-
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggliore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adlgetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 484.000 - semestrale L. 275.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 396.000 - semestrale L. 220.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 110.000 - semestrale L. 66.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 102.000 - semestrale L. 66.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 260.000 - semestrale L. 143.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 101.000 - semestrale L. 65.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 254.000 - semestrale L. 138.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.045.000 - semestrale L. 565.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 935.000 - semestrale L. 495.000
--	--

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 3 3 0 9 8 *

L. 1500